

**L. R. TOSCANA 15 5 2001, n.23
Legge regionale 16 1 1995, n. 5
(Norme per il Governo del territorio).
Modifiche degli articoli 28 e 29
(mappa di accessibilità urbana) e
dell'art. 35-bis (poteri in deroga alle
disposizioni dei piani regolatori
generali).**

in B.U.R.T. n. 16 del 23-5-2001

sommario

Capo I Mappa di accessibilità urbana

- Art. 1. Modifica degli articoli 28 e 29 della legge regionale n. 5/1995
- Art. 2. Finanziamenti regionali
- Art. 3. Norma transitoria

Capo II Poteri di deroga

- Art. 4. Modifica dell'Art. 35-bis della legge regionale n. 5/1995
-

IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga
la seguente legge:

***Capo I Mappa di accessibilità
urbana***

**Art. 1. Modifica degli articoli 28 e 29
della legge regionale n. 5/1995**

1. Dopo la lettera f) del comma 2 dell'Art. 28 della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 5 (Norme per il governo del territorio) e' inserita la seguente:

"f-bis) la mappa di accessibilità urbana contenente il censimento delle barriere architettoniche nell'ambito urbano e la determinazione degli interventi necessari al loro superamento, per garantire un'adeguata fruibilità delle strutture di uso pubblico e degli spazi comuni delle città da parte dei cittadini, compresi gli anziani, i bambini e i disabili".

2. Dopo il comma 4 dell'Art. 28 della legge regionale n. 5/1995 e' inserito il seguente:

"4-bis. La mappa di accessibilità urbana e' aggiornata dal comune almeno quinquennialmente; all'aggiornamento si procede secondo quanto disposto al comma 6. Sono fatti salvi gli aggiornamenti che non rechino innovazioni sostanziali alla mappa, i quali sono approvati con unica deliberazione del consiglio comunale."

3. Dopo la lettera c) del comma 3 dell'Art. 29 della legge regionale n. 5/1995 è inserita la seguente:

"c-bis) i programmi di superamento delle barriere architettoniche qualora presenti nell'ambito urbano ad impedimento dell'accessibilità delle strutture d'uso pubblico e degli spazi comuni;"

Art. 2. Finanziamenti regionali

1. Trascorsi dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'integrazione dei regolamenti urbanistici comunali con la mappa di accessibilità urbana costituisce condizione necessaria per l'attribuzione ai comuni stessi di finanziamenti regionali, a qualsiasi titolo erogati, qualora finalizzati al superamento delle barriere architettoniche ovvero relativi ai programmi di edilizia sovvenzionata o agevolata.

Art. 3. Norma transitoria

1. I comuni che all'entrata in vigore della presente legge siano già dotati dei regolamenti urbanistici, provvedono, entro i dodici mesi successivi, alla loro integrazione con la mappa di accessibilità urbana, con le procedure di cui all'Art. 28, comma 6, della legge regionale n. 5/1995.

Capo II Poteri di deroga

**Art. 4. Modifica dell'Art. 35-bis della
legge regionale n. 5/1995**

1. La rubrica dell'Art. 35-bis della legge regionale n. 5/1995 è così sostituita:

"Poteri di deroga alle disposizioni dei piani regolatori generali".

2. Dopo il comma 2 dell'art. 35-bis della legge regionale n. 5/1995 e' aggiunto il seguente:

"2-bis. La deroga può essere inoltre concessa, nel rispetto di quanto previsto alle lettere b) e c) del comma 2, per la realizzazione di interventi urgenti ammessi a finanziamento pubblico, finalizzati alla tutela della salute e dell'igiene pubblica, al recupero di condizioni di agibilità di infrastrutture e di edifici pubblici e privati nonché alla salvaguardia dell'incolumità pubblica e privata, che si siano resi necessari in conseguenza di calamità naturali o catastrofi, o di eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo, rilevanti ai fini dell'attività di protezione civile."

La presente legge e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 15 maggio 2001

MARTINI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale nella seduta del 10 4 2001 ed e' stata vistata dal commissario del Governo il 10 5 2001.

note
